

Prot. n. 385/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 18 Settembre 2013

Oggetto: **Modifiche al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI – Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101-**

Modifiche al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI in vigore dal prossimo 1° ottobre-

Informiamo le imprese interessate che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013 n. 204, il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 che, all'art. 11, introduce semplificazioni e razionalizzazioni al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Le nuove disposizioni modificano in particolare la gestione del SISTRI, che sarebbe dovuto andare a regime a partire dal 1° ottobre 2013.

Il Decreto in oggetto, che deve essere convertito in Legge entro 60 giorni dall'entrata in vigore, prevede, modificando l'art. 188 ter commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, che il **SISTRI a partire dal prossimo 1° ottobre, si applichi solo agli enti o alle imprese che trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti e ai "nuovi produttori" di rifiuti pericolosi**, intesi come chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti prodotti (ciò si ricava per effetto della lettura coordinata con il comma 12 dell'art. 11 del DL 101/2013 che aggiunge le parole "nuovo produttore" al fondo dell'art. 183, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 152/06).

Rispetto a quanto previsto dal precedente Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 l'ambito di applicazione al 1° ottobre p.v. risulta essere stato ancor più ridotto, visto che non prevede più l'obbligo di adesione a carico dei produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti e delle imprese che trasportano rifiuti non pericolosi.

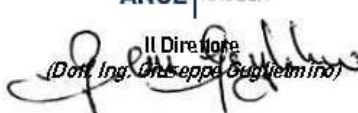
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, il termine iniziale di attività del SISTRI decorrerà quindi dal 3 marzo 2014, ma essi potranno comunque aderire su base volontaria anche prima di tale data.

Si segnala altresì che l'art. 11 del DL 101/2013 nulla prevede per le imprese di trasporto di rifiuti non pericolosi.

In merito alle previsioni contenute nel citato Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla necessità che i soggetti interessati all'operatività del SISTRI secondo le scadenze del 1° ottobre 2013 e del 3 marzo 2014 dovranno comunque effettuare la verifica delle procedure per la verifica dei dati, a suo tempo comunicati, rispettivamente entro il 30 settembre 2013 e il 28 febbraio 2014.

Gli uffici, come di consueto, rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA

Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

pag. 1